

Bird & Bird

Bonifici istantanei

Approvato il nuovo Regolamento UE

9 febbraio 2024

Bonifici istantanei: approvato il nuovo Regolamento UE

Il 7 febbraio 2024, il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva un nuovo **Regolamento** volto, tra gli altri, a introdurre l'obbligo per le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) di **offrire, su tutti i canali attraverso cui possono essere impartiti ordini per altre tipologie di bonifico, i c.d. bonifici istantanei** al fine di garantire che i fondi trasferiti arrivino immediatamente sui conti dei clienti.

Il **testo**, già concordato con i governi dell'UE, aggiorna le attuali norme dell'area unica dei pagamenti in euro (*Single Euro Payments Area*, SEPA) disciplinate dal Regolamento (UE) 260/2012.

I bonifici istantanei, impartiti anche tramite ordini di pagamento "multipli" sottoforma di pacchetto, dovranno pertanto essere elaborati senza ritardi, garantendo che il **denaro raggiunga il beneficiario entro 10 secondi**.

In particolare, subito dopo il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, il **PSP del pagatore deve (i) verificare** se siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per il trattamento dell'operazione di pagamento e se i fondi necessari siano disponibili, **(ii) riservare** o **addebitare** l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del pagatore e **(iii) inviare** immediatamente l'operazione di pagamento al PSP del beneficiario.

Quest'ultimo, **entro 10 secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento**, deve mettere l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario nella valuta in cui il conto del beneficiario è denominato e **confermare il completamento dell'operazione di pagamento al PSP del pagatore**.

Immediatamente dopo aver ricevuto conferma da parte del PSP del beneficiario, o qualora non riceva tale conferma entro 10 secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, il **PSP del pagatore deve informare gratuitamente il pagatore**, nonché, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, del fatto che l'importo dell'operazione di pagamento sia stato o meno messo a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario.

Al fine di garantire tale operatività, il nuovo Regolamento introduce altresì una **serie di previsioni di non minore importanza e impatto**.

In primo luogo, anche tenendo conto delle previsioni dettate al riguardo dalla Direttiva (UE) 2015/2366 sui servizi di pagamento (c.d. PSD2), vengono **specificatamente individuati i "momenti" di ricezione**, da parte del PSP del pagatore, **di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo**; a decorrere da tali momenti **l'ordine diviene irrevocabile**.

Avuto invece riguardo ai temi connessi alla sicurezza, il nuovo Regolamento dispone che i PSP dovranno disporre di **misure di individuazione e prevenzione delle frodi solide e aggiornate**.

A tal fine, i PSP che operano nell'UE dovranno immediatamente, e **senza costi o oneri aggiuntivi, fornire alla propria clientela un servizio per verificare l'identità del destinatario**. Tale servizio è rinunciabile solo da parte della clientela non consumatrice in caso di pacchetti di ordini di pagamento multipli. A seguito di tali verifiche, il PSP del pagatore potrebbe dover essere onerato di notificare al cliente eventuali incongruenze, avvertendolo altresì che la successiva autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal cliente medesimo.

I PSP dovranno inoltre consentire alla loro clientela di fissare un importo massimo per i bonifici istantanei in euro. Tale limite può essere fissato su base giornaliera o per singola operazione, **ad esclusiva discrezione del cliente**. I PSP devono pertanto provvedere affinché i propri clienti siano **in grado di modificare tale**

importo massimo in qualsiasi momento prima che sia impartito un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo.

Se un PSP non adempie ai suoi obblighi di prevenzione delle frodi e ciò comporta danni finanziari, **un cliente può chiedere di essere risarcito dal PSP**, secondo le nuove norme.

I PSP che offrono bonifici istantanei dovranno infine verificare se uno dei loro clienti è soggetto a sanzioni o ad altre misure restrittive connesse al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Particolarmente rilevanti sono anche le previsioni dettate con riguardo ai **costi e commissioni** applicabili ai bonifici istantanei, in relazione ai quali i PSP **non potranno applicare commissioni più elevate** rispetto a «*tipi corrispondenti di altri bonifici in euro*». Si legge al riguardo nei Considerando del Regolamento che «*nell'individuare i tipi corrispondenti di bonifici, dovrebbe essere possibile utilizzare criteri quali il canale di disposizione di ordine di pagamento o lo strumento di pagamento utilizzato per disporre il pagamento, la posizione del cliente e le caratteristiche o i servizi aggiuntivi*».

Infine, con il nuovo Regolamento vengono apportate talune modifiche al Regolamento (UE) 2021/1230 sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione, alla Direttiva 2015/2366, nonché alla Direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.

Next steps

Le nuove norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione ufficiale sulla Gazzetta dell'UE.

Per quanto concerne le modifiche apportate alla Direttiva 2015/2366 e alla Direttiva 98/26/CE, gli Stati membri avranno **12 mesi dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento** per adottare, pubblicare e applicare le necessarie disposizioni di attuazione.

Per quanto concerne **le previsioni** – più rilevanti – **in tema di bonifici istantanei**, i tempi di transizione sono distinti a seconda del servizio e della tipologia di PSP. In particolare:

- a i PSP (diversi dagli istituti di moneta elettronica) che offrono il servizio di invio e ricezione di bonifici ordinari in euro, situati in uno Stato membro la cui moneta:
 - è l'euro, dovranno offrire il servizio di **ricezione** di bonifici istantanei in euro **entro 9 mesi** dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento e il servizio di invio di bonifici istantanei in euro **entro 18 mesi** dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento;
 - non è l'euro, dovranno offrire il servizio di **ricezione** di bonifici istantanei in euro **entro 33 mesi** dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento e il servizio di **invio** di bonifici istantanei in euro **entro 39 mesi** dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento. Tale ultimo termine è aumentato fino a 50 mesi per il servizio di invio di bonifici istantanei in euro da conti di pagamento denominati nella valuta nazionale di tale Stato membro nel periodo in cui tali PSP non inviano né ricevono operazioni di bonifico non istantaneo in euro in relazione a tali conti;
- b i PSP che sono istituti di moneta elettronica e che offrono il servizio di invio e ricezione di bonifici ordinari in euro, situati in uno Stato membro la cui moneta:
 - è l'euro, dovranno offrire il servizio di **invio e ricezione** di bonifici istantanei in euro **entro 36 mesi** dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento;
 - non è l'euro, dovranno offrire il servizio di **ricezione** di bonifici istantanei in euro **entro 36 mesi** dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento e il servizio di **invio** di bonifici istantanei in euro **entro 39 mesi** dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento.


* * *

Alla luce di tutto quanto precede è evidente il significativo impatto che il novellato Regolamento avrà sulla prestazione dei servizi di pagamento e sui PSP.

Senza pretesa di esaustività, si stima che l'implementazione delle nuove norme richiederà di intervenire – tra gli altri – a livello di sistemi IT, di processi e regolamentazione interna, nonché nell'ambito della documentazione contrattuale e di trasparenza in genere.

L'esigenza di adeguamento alle novità introdotte dal nuovo Regolamento – e i relativi impatti – suggeriscono, pertanto, di svolgere per tempo le necessarie valutazioni.

Per qualsiasi esigenza di chiarimento o di assistenza in merito a quanto precede, i nostri professionisti sono a Vostra completa disposizione.



Contatti



Stefano Febbi

Partner

+390230356000
stefano.febbi
@twobirds.com



Annapaola Schino

Counsel

+390230356000
annapaola.schino
@twobirds.com



Diego Cefaro

Senior Associate

+390669667000
diego.cefaro
@twobirds.com



Alessandra Pasticci

Associate

+390230356000
alessandra.pasticci
@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London
• Luxembourg • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai
• Shenzhen • Singapore • Stockholm • Sydney • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.